

Delibera n° 282

Estratto del processo verbale della seduta del
17 febbraio 2023

oggetto:

DPREG 25/2023, ART 1, COMMA 1, LETTERE A) E B) (FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E FINANZIAMENTI AGEVOLATI INVESTIMENTO E SVILUPPO). DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE CONTRIBUTIONI INTEGRATIVE PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale la Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa), con la quale la Regione disciplina le misure per la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale al fine di dotarlo di una maggiore resilienza, favorirne lo sviluppo qualitativo, sostenibile e partecipato, perseguendo tra l'altro il completamento della riforma dell'accesso al credito;

Visti in particolare gli articoli 43, 44, 45, 47, 48, 49, comma 2, 51, 52, 53, 54 della legge regionale 3/2021 che modificano gli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 2/2012 e inseriscono in quest'ultima gli articoli 6 *ter*, 6 *quinqies*, 6 *sexies*, e 7 *bis*, comma 1;

Visto altresì l'articolo 55, comma 6, della legge regionale 3/2021, ai sensi del quale le disposizioni recanti le modifiche ed inserimenti sopra richiamati hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022;

Vista la legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, coregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022), la quale all'articolo 21 prevede tra l'altro che sono stabiliti all'1 marzo 2023 i termini di cui all'articolo 55, comma 6, della legge regionale 3/2021;

Visto il regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed e) della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25, in vigore dall'1 marzo 2023, di seguito denominato "Regolamento";

Rilevato che il Regolamento disciplina, tra l'altro, le condizioni per l'applicazione dei seguenti interventi agevolativi:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominati "finanziamenti agevolati FRIE", nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo", nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;

Rilevato che il Capo VI del Titolo II del Regolamento reca, tra l'altro, disposizioni in materia di contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati FRIE e dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, prevedendo:

1) all'articolo 19, comma 1, che, ai sensi dell'articolo 7 *bis*, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle iniziative a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei

processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione; b) che si inseriscono nell'ambito di processi di *reshoring* o di riconversione dell'attività d'impresa; c) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa; d) che sono conformi al modello dell'economia circolare; e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima; f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

2) all'articolo 20, comma 1, che, in conformità all'articolo 7 *bis*, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato Investimento e sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento a: a) finanziamenti di importo fino a 70.000 euro; b) iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia); c) iniziative finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato; d) iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "*spin-off*" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data; e) iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

3) all'articolo 21, comma 1, che, ai sensi all'articolo 6 *quinquies*, comma 2, della legge regionale 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato FRIE e il finanziamento agevolato Investimento e sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico;

4) all'articolo 23, commi 1, 2 e 3, che la misura delle contribuzioni integrative è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, che le contribuzioni integrative di cui agli articoli 19 e 20 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 e che la contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato;

Ritenuto di individuare, in analogia con quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2021, n. 1560, le seguenti tipologie di destinatari e di investimenti ammissibili con riferimento alle iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico di cui all'articolo 21, comma 1, del Regolamento, rispettivamente:

a) le imprese che realizzano iniziative concernenti esclusivamente lo svolgimento di attività economiche incluse nei gruppi 55.10 "Alberghi e strutture simili", 55.20 "Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni" e 55.30 "Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte" della classificazione ATECO 2007;

b) gli investimenti concernenti la realizzazione di nuove strutture ricettive turistiche, di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti, l'acquisto di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere;

Atteso che la disciplina dei finanziamenti agevolati FRIE recata dal Regolamento è analoga a quella riferita agli interventi a valere sul FRIE disciplinati dalla normativa di cui alla legge regionale 2/2012 vigente fino al 28 febbraio 2023;

Atteso che la disciplina dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo recata dal Regolamento è analoga a quella riferita agli interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo e delle PMI disciplinati dalla normativa di cui alla legge regionale 2/2012 vigente fino al 28 febbraio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2021, n. 1561, con cui è stata determinata la misura delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare degli interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo e delle PMI ai sensi della normativa transitoria di cui all'articolo 55, comma 6, lettera d), e comma 7, della legge regionale 3/2021;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2021, n. 1611, con cui è stata determinata la misura delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare degli interventi a valere sul FRIE ai sensi della normativa transitoria di cui all'articolo 55, comma 6, lettera c), e comma 7, della legge regionale 3/2021;

Ritenuto opportuno confermare quanto stabilito con le predette deliberazioni della Giunta regionale 1561/2021 e 1611/2021 in materia di contribuzioni integrative anche con riferimento ai finanziamenti agevolati FRIE ed ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo con efficacia a partire dall'1 marzo 2023;

Ritenuto pertanto di stabilire l'intensità del 5 per cento quale misura generale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati FRIE e dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo deliberati dal Comitato di gestione;

Ritenuto di stabilire l'intensità maggiorata pari al 5,5 per cento quale misura speciale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati FRIE, qualora gli stessi riguardino i casi elencati alle lettere a), b), c), d), e) e f) dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, ossia:

a) iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

b) iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di *reshoring* o di riconversione dell'attività d'impresa;

c) iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

d) iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;

e) imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

f) iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

Ritenuto di stabilire l'intensità maggiorata pari al 5,5 per cento quale misura speciale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, qualora gli stessi riguardino i casi elencati alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento, ossia:

a) finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;

b) iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

c) iniziative finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

d) iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "*spin-off*" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

e) iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

Ritenuto di stabilire l'intensità maggiorata del 5,5 per cento da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati FRIE e dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo deliberati

dal Comitato di gestione anche nel caso di finanziamenti aventi ad oggetto iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico di cui all'articolo 21 del Regolamento;

Considerato che le contribuzioni integrative sono espressamente dirette all'abbattimento degli oneri finanziari del finanziamento agevolato;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che l'importo della contribuzione integrativa non può superare la somma degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del finanziamento agevolato;

Rilevato che ai sensi del Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), di cui al decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175 e successive modifiche, di seguito denominato "Regolamento Sabatini FVG", sono concessi contributi a fondo perduto, aventi la medesima finalità delle contribuzioni integrative in oggetto, ossia l'abbattimento degli oneri finanziari relativi a finanziamenti accesi dalle imprese per la realizzazione di investimenti produttivi;

Ritenuto di stabilire ad EUR 150.000,00 l'importo massimo di contribuzioni integrative che, cumulato con l'importo dei contributi concessi ai sensi del Regolamento Sabatini FVG, possono essere complessivamente deliberate a favore della medesima impresa nel corso dell'anno solare;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità

delibera

1. Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25 (Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed e) della legge regionale 2/2012), di seguito denominato "Regolamento 25/2023", con efficacia dall'1 marzo 2023, è stabilita:

a) l'intensità del 5 per cento quale misura generale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento 25/2023, di seguito denominati, rispettivamente, "finanziamenti agevolati FRIE" e "finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo", deliberati dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, di seguito denominato "Comitato di gestione";

b) l'intensità maggiorata pari al 5,5 per cento quale misura speciale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati FRIE, qualora gli stessi riguardino i casi elencati alle lettere a), b), c), d), e) e f) dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento 25/2023, ossia:

- iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
- iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di *reshoring* o di riconversione dell'attività d'impresa;
- iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;

- imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;
- iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

c) l'intensità maggiorata pari al 5,5 per cento quale misura speciale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, qualora gli stessi riguardino i casi elencati alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento 25/2023, ossia:

- finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;
- iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- iniziative finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
- iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "*spin-off*" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
- iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

d) l'intensità maggiorata del 5,5 per cento da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati FRIE e dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo deliberati dal Comitato di gestione anche nel caso di finanziamenti aventi ad oggetto iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico di cui all'articolo 21 del Regolamento 25/2023, individuando come tali le iniziative concernenti esclusivamente lo svolgimento di attività economiche incluse nei gruppi 55.10 "Alberghi e strutture simili", 55.20 "Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni" e 55.30 "Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte" della classificazione ATECO 2007, che si sostanziano nella realizzazione di nuove strutture ricettive turistiche, di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti, l'acquisto di arredi e attrezzature, nonché nella realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. L'importo della contribuzione integrativa non può superare la somma degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del finanziamento agevolato.

3. L'importo massimo di contribuzioni integrative complessivamente concedibile a favore della medesima impresa nel corso dell'anno solare, sommato all'importo degli eventuali contributi concessi nel medesimo periodo ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175 e successive modifiche, è pari a EUR 150.000,00.

4. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE